

OGGETTO: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – NOTIZIE FLASH

Riportiamo di seguito alcune sintetiche notizie flash su alcune leggi di agevolazione e misure di incentivazione a favore delle imprese che effettuano investimenti o realizzano piani di sviluppo.

L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.

1. COLLEGATO AMBIENTALE: BONUS FISCALE AMIANTO

OGGETTO: Il Disegno di Legge c.d. Collegato ambientale, approvato con modificazioni dal Senato ed ora alla Camera in seconda lettura, porta in dote un nuovo incentivo che spingerà gli investimenti per la **sostituzione** dell'amianto nel corso di tutto il 2016. Una volta approvato il Collegato Ambientale, le imprese interessate dovranno attendere tre mesi per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale saranno adottate le disposizioni per l'attuazione dell'incentivo.

DESTINATARI: L'incentivo spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La norma finanzierà solamente interventi rilevanti, fissando già un importo unitario minimo per gli investimenti a 20 mila euro, al di sotto del quale non sarà possibile accedere ai fondi.

AGEVOLAZIONE: Credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2016 per la bonifica dell'amianto e intende attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in **tre quote annuali di pari importo** e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di calcolo della deducibilità degli interessi passivi. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul versamento di imposte e contributi. Il credito d'imposta non è assoggettato al limite annuale di utilizzo di 250 mila euro. La prima quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2017, partendo dal presupposto che l'intervento di bonifica venga effettuato nel 2016. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'agevolazione sarà concessa nell'ambito del regime "de minimis", pertanto le imprese dovranno verificare il rispetto del tetto massimo di 200 mila euro nel triennio di riferimento.

DISPONIBILITA' FONDI: 5,667 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un totale di circa 17 milioni di euro

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Disegno di Legge c.d. Collegato ambientale, approvato con modificazioni dal Senato ed ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

PRESENTAZIONE DOMANDA: Il Decreto dovrà individuare le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, determinerà poi l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. Il Decreto individuerà anche le modalità di effettuazione dei contributi per la verifica della corretta fruizione del **credito d'imposta**; i controlli saranno effettuati, nei rispettivi ambiti, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'Agenzia delle Entrate.

2. PATENT BOX: PROBLEMI SULL'EFFETTIVA APPLICAZIONE

OGGETTO: La Legge di Stabilità 2015 ha istituito nel nostro ordinamento il patent box, un regime di tassazione agevolata - su base opzionale - per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali. Il decreto 30 luglio 2015 ha definito l'ambito di applicazione e quindi anche l'impatto effettivo dell'agevolazione. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015 dell'avviso con il quale si comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico del tanto atteso e, più volte modificato, decreto attuativo del Patent box, si sperava che la concreta applicazione dell'agevolazione introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2015 fosse di fatto una concreta realtà.

DESTINATARI: Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili. Ulteriore condizione necessaria per poter beneficiare del regime fiscale in commento è lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di **beni "agevolabili"**.

AGEVOLAZIONE: Il patent box consente di escludere dalla base imponibile – sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP – una quota del reddito derivante dall'utilizzo (diretto o indiretto) di beni "agevolabili". L'agevolazione spettante è determinata, in primo luogo, individuando il reddito derivante dal bene immateriale e poi, successivamente, quantificando la quota di reddito agevolabile (a cui applicare l'aliquota di detassazione prevista).

DUBBI INTERPRETATIVI E DIFFICOLTA' APPLICATIVE: Ad oggi, a poco meno di due mesi dalla fine dell'anno, la detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali risulta essere tutta in salita, non solo per l'assenza della definizione delle concrete modalità applicative, ma anche per i tanti **dubbi interpretativi** connessi alla stessa. Dubbi, che sono stati sollevati dalle varie associazioni di categorie, ma che oggi **non hanno avuto ufficiale risposta** da parte dell'Erario. Quella che doveva essere una misura finalizzata a favorire il "rientro" o la collocazione degli intangibles nel territorio dello Stato (anche in considerazione della posizione particolarmente rilevante che essi rivestono nell'ambito dell'attività d'impresa, concorrendo in maniera considerevole alle marginalità economiche ed ai profitti dell'impresa stessa), non può di fatto essere ancora applicata, col rischio che possa a decorrere dal prossimo anno subire delle significative restrizioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto 30 luglio 2015.

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 19 del 2 ottobre 2015.

3. PMI INNOVATIVE - CERTIFICAZIONE di BILANCIO SOLO SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE E CHIARIMENTI SUL REQUISITO DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI

DESTINATARI: Possono assumere lo status di PMI innovative le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro) costituite come società di capitali (anche in forma cooperativa), le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato.

NOVITA': A) CERTIFICAZIONE BILANCIO SOLO SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3863/C del 3 novembre 2015, chiarisce che al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la certificazione del bilancio non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio stesso, fatta salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente. La **certificazione del bilancio** deve essere necessariamente contemporanea all'approvazione del bilancio e detta certificazione non può che riguardare ipotesi di revisione legale e non volontaria **salvo che in sede di prima iscrizione** alla sezione speciale del registro delle imprese. Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene inoltre che la relazione deve essere rivolta all'assemblea, affinché ne prenda atto propedeuticamente all'approvazione del bilancio, e non agli organi di direzione ed amministrazione della società. Con parere n. 222.697 del 3 novembre 2015 chiarisce che, a legislazione invariata, deve ritenersi valida la "revisione legale" per la certificazione del bilancio delle PMI innovative.

B) CHIARIMENTI SUL REQUISITO DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI

Chiarimenti in materia di **certificazione dei bilanci**, sono contenuti nel parere n. 222.697 del 3 novembre rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare è stata richiesta la conferma in merito alla inclusione della fattispecie di incarico di revisione contabile "volontaria" nella previsione di "certificazione dell'ultimo bilancio" da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Dopo aver evidenziato la differenza tra revisione "**legale**" e revisione "**volontaria**" nel parere si rileva che nel caso della revisione "legale" la relazione è diretta all'assemblea dei soci, che ne prende atto, mentre nel caso di revisione "volontaria" la relazione è diretta all'organo amministrativo.

Il fine del rilascio di entrambi i documenti è il medesimo e servono entrambi per il riconoscimento della qualificazione di PMI innovativa. Al contempo bisogna rilevare l'aspetto negativo della revisione "legale" e del termine "certificazione" indicato nella norma in quanto particolarmente onerosa e non coincidente dunque con la ratio di snellimento e alleggerimento degli oneri. Il Ministero ritiene che la relazione deve essere rivolta all'assemblea, affinché ne prenda atto propedeuticamente all'approvazione del bilancio, e non agli organi di direzione ed amministrazione della società. Pertanto a legislazione invariata deve ritenersi valida la "revisione legale".

NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI: Confimi News n. 15 del 17 luglio 2015 e n. 19 del 2 ottobre 2015.